

1	Per le RTI costituenti è necessario inviare la bozza dell'atto di costituzione della RTI, che verrà finalizzato a vittoria della gara, nella busta economica?	<p>Come previsto a pag 41 del disciplinare: Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti non è necessario presentare la bozza di atto di costituzione ma è sufficiente produrre dichiarazioni rese da ciascun componente attestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; • l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; • le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati <p>Tale documentazione va inserita nella busta amministrativa.</p>
2	Relativamente alla gara numero 3909029, concernente la stipula di 12 accordi quadro con un singolo operatore per la fornitura temporanea di figure professionali di supporto tecnico/ingegneristico in diversi settori, desideriamo ottenere chiarimenti su come devono essere presentate le referenze professionali di capacità tecnica e professionale. Non avendo trovato un formulario relativo all'invio delle referenze professionali siamo a domandarvi se può essere compilato in forma libera su carta intestata dell'Operatore Economico.	La capacità tecnico-professionale può essere dimostrata con dichiarazione su carta intestata, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 DPR 444445/2000.
3	Il valore del singolo contratto può essere costituito anche da più ordini afferenti al rinnovo della stessa attività?	Con riferimento al punto 7.3 del Disciplinare di gara "Requisiti di capacità tecnica e professionale" la risposta è negativa, qualora si tratti di contratti differenti, cioè distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorchè di contenuto analogo a quello originario, con cui le parti hanno manifestato specificamente una nuova volontà negoziale, rinegoziando una o più condizioni del contratto originario. Qualora si tratti, invece, di varianti contrattuali in aumento, aumenti nell'ambito del V contrattuale, esercizio di opzioni, si potrà considerare quale valore complessivo del singolo contratto la sommatoria delle singole modifiche di valore.
4	Differenza tra personale Junior e Senior (Es. anni di esperienza, titoli ?)Caratteristiche del personale	Quanto richiesto, sarà definito nella documentazione di gara relativa alla fase della presentazione delle offerte (Fase II).

	(Es. Competenze, titoli, certificazioni ?)Caratteristiche del personale per il Lotto5 (Es. si richiede esperienza tecnica o anche operativa, ad esempio ex militari)	
5	Relativamente alla gara numero 3909029, concernente la stipula di 12 accordi quadro con un singolo operatore per la fornitura temporanea di figure professionali di supporto tecnico/ingegneristico in diversi settori, desideriamo ottenere chiarimenti sui requisiti di capacità tecnica e professionale. La specifica richiede che le referenze siano 'relative agli ultimi 3 anni precedenti la gara': vorremmo capire se ciò si riferisce al triennio 2020-2021-2022 o se possano essere considerate anche le referenze del 2023 antecedenti la pubblicazione della gara.	Per tre anni antecedenti la gara si intende il triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea, avvenuta il 22/12/2023. Come da delibera ANAC 227 del 24 maggio 2023, solo per la dimostrazione della capacità economico finanziaria il triennio da prendere in considerazione, per verificare la sussistenza del requisito, è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprensente i tre anni solari antecedenti la data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare, mentre per la capacità tecnica e professionale il triennio è quello <u>effettivamente</u> antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria. Pertanto, il periodo da considerare per la capacità tecnico-professionale decorre per il Lotto 1 dal 22/12/2013 e per i Lotti 2-12 dal 22/12/20 e termina il 22/12/2023.
6	In caso di partecipazione in forma di costituendo RTI si chiede se il bollo debba essere pagato da ciascun componente o se sia sufficiente il pagamento dalla sola capogruppo.	Data l'unicità della domanda di partecipazione, è sufficiente il pagamento della sola capogruppo
7	In caso di ricorso all'avvalimento l'ausiliario deve essere iscritto al MEPA e all'ANAC ?	No.
8	Con riferimento a quanto previsto all'articolo 7.2 a pagina 19 del disciplinare di gara si chiede se per la comprova del requisito relativo al fatturato globale debbano essere prodotte sia la dichiarazione resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società sia la copia conforme della relativa documentazione contabile	Possono essere prodotte o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR 445/2000 resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società o la copia conforme della relativa documentazione contabile

9	<p>Con riferimento a quanto previsto all'articolo 7.2 a pagina 19 del disciplinare di gara si chiede se per fatturato globale si intende il fatturato globale conseguito dal concorrente nel triennio di riferimento (i.e. Fatturato Totale da Bilancio) oppure il fatturato conseguito dal concorrente nel triennio di riferimento per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. In quest'ultimo caso si chiede di precisare quali debbano essere le attività da considerare ai fini del raggiungimento del fatturato.</p>	<p>Si intende il fatturato globale da bilancio.</p>
10	<p>In caso di partecipazione a più lotti il requisito di cui al "paragrafo 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria" in quale misura e con quali modalità deve essere posseduto il fatturato globale?</p>	<p>Ciascun lotto è autonomo e pertanto il concorrente deve dimostrare la relativa capacità separatamente</p>
11	<p>Ref. Art.12.1 pag .38 del disciplinare di gara: Si chiede se è corretto interpretare che in sede di presentazione della domanda di partecipazione debba essere trasmessa solo la documentazione probatoria relativa ai requisiti di cui all' Articolo "7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale" e non anche quella relativa al possesso dei requisiti di cui agli articoli "7.1 Requisiti di idoneità" e "7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria" del disciplinare medesimo.</p>	<p>Come previsto dalla tabella a pag. 35 del disciplinare, il concorrente deve trasmettere la documentazione probatoria relativa ai requisiti di cui ai paragrafi "7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale" e "7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria" del disciplinare medesimo mentre per i requisiti di cui al paragrafo "7.1 Requisiti di idoneità" la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni italiane, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.</p>
12	<p>Per la comprova dei Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 del disciplinare si chiede conferma di dover</p>	<p>Si veda risposta al quesito nr 5</p>

	considerare il triennio dal 21/12/2020 al 21/12/2023, così come riportato nel Disciplinare: "per tre anni antecedenti la gara si intende il triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea".	
13	Si chiede conferma del fatto che per la prova dei Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del disciplinare si debba produrre copia conforme dei bilanci approvati e depositati relativi agli anni fiscali 2022, 2021 e 2020	Si conferma e si rinvia alla risposta al quesito nr 5
14	Con riferimento all'art.9 "Subappalto" del disciplinare e nello specifico all'inciso seguente "...OMISSIS....Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, fermo restando il divieto di cessione del contratto, di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto in argomento nonché della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, non si individuano prestazioni che dovranno essere obbligatoriamente svolte a cura dell'aggiudicatario..OMISSIS". SI CHIEDE di precisare l'interpretazione dell'inciso "complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera" con	Si precisa che non potrà essere subappaltata la prevalenza dei servizi oggetto degli affidamenti relativi ai 12 lotti

	riferimento agli appalti oggetto della presente procedura.	
15	<p>Con riferimento a quanto riportato a pag. 26 del Disciplinare “..OMISSIS.... Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub[1]associazione, nelle forme di un RTI costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.” SI CHIEDE conferma che, in caso di partecipazione in forma di RTI di tipo Misto, la sub associazione possa assumere la forma di RTI costituendo.</p>	<p>Si conferma che la sub associazione può assumere la forma di RTI costituendo, secondo la disciplina ordinaria in tema di RTI.</p>
16	<p>Con riferimento a quanto riportato a pag 25 del disciplinare “L’operatore economico deve fornire, nella fase raccolta delle manifestazioni di interesse, le seguenti dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione di possedere le capacità tecniche e professionali di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 208 del 15 novembre 2011; • dichiarazione di conoscenza e di condivisione dei principi etici sanciti dallo Standard SA 8000 a livello internazionale in materia di diritti umani e dei lavoratori. • L’operatore economico dovrà garantire di ottemperare agli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia giuslavoristica, di previdenza sociale, di assicurazione, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di infortunistica, assumendo a proprio 	<p>E’ sufficiente una dichiarazione del concorrente, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 DPR 445/2000.</p>

	carico tutti i relativi oneri...OMISSIS...” SI CHIEDE se sono disponibili modelli per la dichiarazione di quanto sopra indicato	
17	Con riferimento alle modalità di sottoscrizione del Patto di integrità esplicitate a pag 18 del disciplinare “La mancata firma per accettazione (da parte di tutte le imprese mandatarie, mandanti, ausiliate, ausiliarie, subappaltatrici) delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011” SI CHIEDE conferma del fatto che tale obbligo di sottoscrizione non debba essere applicato qualora in sede di presentazione della domanda di partecipazione i subappaltatori non siano individuati nominativamente	Si conferma.
18	Con riferimento all’art 4 del Disciplinare “Durata” SI CHIEDE di meglio specificare cosa si intenda per “...OMISSIS...anche in modo frazionato...OMISSIS”	Fermo restando il limite massimo del biennio, le prestazioni di servizi opzionali potranno essere richieste e attivate anche per periodi di durata inferiore.
19	Considerando che non si conoscono i dettagli dei servizi richiesti, è possibile in fase di offerta modificare le percentuali di ripartizione dei lavori nell’ambito del RTI dichiarati in fase di prequalifica?	È possibile modificare la ripartizione “interna” delle quote di esecuzione, purché vi sia compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate

20	<p>Si chiede di confermare che la richiesta relativa al LOTTO 1 'servizi di ingegneria o servizi tecnici di progettazione analoghi relativi a lavori appartenenti alla categoria OG1(almeno classifica 1), potenzialmente oggetto di affidamento' possa essere considerata ottemperata mediante Servizi di Ingegneria relativi ad edifici attestati da Certificati di Buona esecuzione che riportino categorie di progettazione appartenenti ad EDILIZIA (E) e STRUTTURE (S) (con riferimento alla TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE" di cui al DM 17/06/16 'Decreto Parametri' e segg.)</p>	<p>Si rinvia al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara rettificato.</p>
21	<p>Quali sono le categorie di servizi per professionisti a cui fare riferimento?</p>	<p>In relazione al lotto 1, si rinvia al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara rettificato. In relazione ai lotti 2-12, tenuto conto delle definizioni contenute nel vocabolario europeo CPV, le categorie di servizi prevalenti sono: servizi tecnici, servizi di fattibilità, servizi di analisi, servizi di ingegneria meccanica, elettrica, servizi scientifici e tecnici connessi all' ingegneria.</p>
22	<p>Gli importi richiesti al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara sono riferiti ai lavori o ai fatturati del professionista?</p>	<p>Gli importi devono intendersi riferiti ai fatturati del professionista</p>

